



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2262/2022 R.G. promossa

da

PALERMO GERARDO, rappresentato e difeso dall'avv. RIGITANO ROSSELLA e avv. LA ROSA CLAUDIO come da procura in atti

- ricorrente

Contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti

- resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 13.12.23 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.

Con ricorso depositato in data 14.2.22 il ricorrente ha dedotto:

- di aver ottenuto, in data 18/06/2019, dall'INPS l'accoglimento della domanda amministrativa (Prot. n. INPS-RDC-2019-1128874), formulata in data 18/04/2019, per mezzo della quale l'istante ha richiesto la concessione del beneficio i cui alla L. n. 26/2019;
- di aver ricevuto comunicazione del 05/01/2022 con cui l'INPS aveva disposto la revoca del reddito di cittadinanza e richiesto altresì la ripetizione della complessiva somma erogata di € 6.299,51;
- che la richiesta era conseguenza di una verifica successiva effettuata dall'Istituto in ordine all'originaria domanda, all'esito della quale è stata imputata all'istante la violazione dell'art. 2, co. 1 c) 1) L. 28/19;
- Il motoveicolo oggetto di verifica risultava acquistato dal ricorrente dal primo proprietario, che avrebbe immatricolato il bene in data 08/05/2017, ovvero due anni prima della formulata istanza, salvo una differenza di appena qualche giorno. Peraltro l'erogazione effettiva del beneficio, come accennato, avveniva a decorrere dal 18/06/2019, ovvero ben oltre i due anni dall'immatricolazione del motociclo.
- che il ricorrente aveva acquistato il motociclo, usato, da privato, in data 25/09/2018, recante cilindrata "279", acquisto ritenuto dall'Ente erogatore in contrasto con l'art. 2, co. 1 c) 1) L. 28/19.

Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto di accertare il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio *de quo* disponendo, conseguentemente, il

ripristino della prestazione richiesta e la non debenza delle somme richieste in ripetizione pari ad € 6299,52.

L'INPS ha chiesto nel merito rigettare il ricorso evidenziando che al momento della presentazione della domanda in data 18.04.2019 l'istante non aveva dichiarato di possedere un motociclo con cilindrata superiore ai 250 cc., con ulteriore violazione della normativa in tema di reddito di cittadinanza e revoca della prestazione ex art. 7 del DL 4/2019 convertito nella legge 28/2019: circostanza di fatto che se debitamente dichiarata all'Inps non gli avrebbe nemmeno consentito la percezione delle somme poi dichiarate indebite ed oggetto del presente giudizio.

In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal d.l. 28.01.2019 n. 4 ha il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.

L'art. 2 del richiamato d.l. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.

A norma dell'art. 3 comma 5, infatti, *"Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi"*.

Per quanto qui interessa, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. ..."*.

La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che *"4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva"*

comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: ... f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore; g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9. 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. ... 10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc. ... 12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali

conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. 13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilit  disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20". 14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorit  giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.".

Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la Corte di legittimit  ha evidenziato che *"una volta versate al soggetto destinatario della rimessa finanziaria le somme di danaro in questione, questi ne acquisisce la piena titolarit , salva, ovviamente, la sussistenza di una autonoma obbligazione alla restituzione del tantundem eiusdem generis laddove emerga che il versamento sia stato eseguito in assenza di una valida causa solvendi; il tutto in conformit  ai principi ordinariamente applicabili alla ben nota figura civilistica della ripetizione di indebito, costituente fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 e 2033 c.c.. ... analogo discorso deve intendersi applicabile, alla luce dell'art. 2037 c.c., anche alla carta di debito, cosa determinata ... laddove emergesse che la consegna ... non fosse giustificata ..."* (cfr. Cass. Pen. 01.12.2021, n. 44366).

In coerenza con tale ricostruzione, pi  in generale, occorre ricordare che *"nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito,   a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto"* (cfr. Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).

In linea di continuit  con tali principi, di recente,   stato precisato che l'irripetibilit  dell'indebito previdenziale   subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui  

parificata *quoad effectum* l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche di una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.. Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che *"deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, ... anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro"* (cfr. Cass. 23.02.2022, n. 5984).

Nel contesto considerato, quindi, *"spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta non potendo trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano, essendo fissati dalla legge ed essendo gli stessi che aveva dovuto provare per ottenere la prestazione, ed ora contestati dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata"* (cfr. Cass. 10.06.2019, n. 15550, Cass 10.02.2022, n. 4319).

Come già chiarito, quindi, il reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, concessa ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, che devono sussistere dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Tra i suddetti requisiti, all'art. 2 co. 1 lett. c), con riferimento ai beni durevoli, è richiesto che: *"nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti [...]".*

2. Alla luce di un'interpretazione strettamente aderente al dato letterale, la norma in esame impone il requisito della mancanza di intestazione o disponibilità di motocicli di cilindrata superiore ai 250 cc al momento della presentazione della domanda amministrativa, avvenuta nel caso in esame il 18.4.2019 e prescindendo dall'effettiva collocazione del veicolo in questione nelle macro-categorie convenzionali.

Inoltre, nel caso di specie è incontestato che la prima immatricolazione del motoveicolo di proprietà del ricorrente è avvenuta l'8/05/2017 ossia nei due anni antecedenti alla presentazione della richiesta del beneficio *de quo* (18.4.2019), non potendosi attribuire alcun valore determinate alla data della effettiva erogazione (18/06/2019).

Il Tribunale, sulla base dei suddetti elementi, ritiene che sia pienamente legittima la revoca disposta dall'INPS della prestazione in esame ai sensi del richiamato art. 7, comma 4, del DL 4/2019 convertito nella legge 28/2019, in quanto è emerso in questo giudizio che la dichiarazione resa dal ricorrente per poter accedere al reddito di cittadinanza non rispecchia la reale consistenza della propria situazione patrimoniale ed è stato frutto di un'erronea interpretazione della norma, interpretazione che teneva non correttamente in considerazione la data dell'erogazione effettiva rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

3. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese di lite avendo depositato l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.

Aversa, 20.12.23

IL GIUDICE

d.ssa Stefania Coppo

